



**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING**

Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ)

Tel. 096821119 Fax 0968441786

email: cztd04000t@istruzione.it pec: cztd04000t@pec.istruzione.it

C.M.: CZTD04000T C.F.: 82006450793 Sito Web: www.itedefazio.edu.it

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - "VALENTINO DE FAZIO"-LAMEZIA TERME
Prot. 0007344 del 11/11/2018
07-01 (Uscita)

Ai Dirigenti Scolastici delle seguenti Istituzioni Scolastiche:

Istituto Tecnico Tecnologico – Lamezia Terme

Liceo Scientifico “G. Galilei” – Lamezia Terme

Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” - Lamezia Terme

Istituto Tecnico Industriale “E. Scalfaro”

Istituto Tecnico Agrario “V. Emanuele II” – Catanzaro

Istituto Professionale Alberghiero “L. Einaudi” – Lamezia Terme

Istituto d’Istruzione Superiore “L. Costanzo” – Decollatura

Istituto Tecnico Economico “Grimaldi-Pacioli” - Catanzaro

Al Prof. GUALTIERI LUCA

c/o lucag.7488@hotmail.it

Oggetto: Decreto di esclusione dalle Graduatorie d’istituto di II fascia docenti - triennio 2017/2020
Prof. GUALTIERI LUCA, nato a Lamezia Terme (CZ) il 07/04/1988, C.F. GLTLCU88D07M208H.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DM 374 del 1° giugno 2017 avente per oggetto l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto del personale docente di seconda e terza fascia, per il triennio 2017/2020;

VISTA la domanda presentata dal Prof. GUALTIERI LUCA, nato a Lamezia Terme (CZ) il 07/04/1988, C.F. GLTLCU88D07M208H, per l’aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie d’istituto di terza fascia, nelle seguenti classi di concorso: **A066 (trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica)** e **B016 (laboratori di scienze e tecnologie informatiche)**;

VISTA la diffida presentata dall’aspirante in data 8/09/2017, assunta al protocollo in pari data con numero 4805/07-01, con la quale comunicava di aver presentato ricorso contro il MIUR (R.G. 6509/17 Tar Lazio), per vedersi riconosciuto il valore abilitante del proprio titolo di studio per l’insegnamento delle discipline tecnico-pratiche di cui alla tabella B annessa al DPR n. 19/2016 e nello stesso tempo intimava all’Istituto di essere inserito con riserva nelle graduatorie d’Istituto di seconda fascia del triennio 2017/2020, per le classi di concorso **A066** e **B016**;

VISTO il decreto di autotutela, prot. n. 5505/07-01 dell’11/10/2017, con il quale si procedeva a riconoscere con riserva la posizione dell’aspirante in seconda fascia, relativamente alla sola classe di concorso **B016**, attribuendogli un punteggio di **17,5**;

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGPER37856 del 28/08/2018, recante istruzioni operative in materia di conferimento di supplenze al personale scolastico, relativamente alla situazione attinente al contenzioso ITP, ha chiarito, tra l'altro, che l'inserimento con riserva in seconda fascia degli aspiranti interessati, non essendo sufficiente avere semplicemente proposto un ricorso, è subordinato alla condizione imprescindibile di essere destinatari di un'ordinanza cautelare o di una sentenza non definitiva, per cui ne discende che chi ne è sprovvisto deve essere depennato dalla seconda fascia, se lo stesso vi risulta inserito con riserva;

VISTA la nota AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0024705 del 05/11/2018 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio I Settore III – Risorse Umane e Affari Legali, che nel precisare il senso di quanto già regolato con la nota MIUR citata, si è così espressa: *“Ove poi l’inserimento in II fascia sia stato al tempo disposto per effetto della sola esibizione del ricorso giurisdizionale, si rende necessario comunque disporre l’esclusione con provvedimento adeguatamente motivato dalla mancanza di provvedimento cautelare favorevole all’aspirante che ne giustificherebbe la permanenza con riserva”*

ACCERTATO, da un riscontro effettuato sul portale di Giustizia Amministrativa, che il Prof. GUALTIERI LUCA è destinatario di un'ordinanza cautelare negativa (ordinanza collegiale n. 4647 del 14/09/2017), essendo titolare di un ricorso collettivo al TAR LAZIO ancora pendente, non ancora trattato nel merito;

RITENUTO doveroso provvedere nel rispetto di quanto disposto dalle disposizioni del codice del processo amministrativo, così come esplicitato nelle note del MIUR e dell'USR Calabria citate, secondo le quali la semplice proposizione di ricorso a tutela di un proprio interesse non legittima sic et simpliciter al riconoscimento con riserva di quanto richiesto dall'Amministrazione resistente, essendo necessario che il ricorrente sia destinatario quantomeno di un provvedimento cautelare favorevole;

CONSIDERATO per come sopra che il Prof. GUALTIERI LUCA è addirittura destinatario di un'ordinanza cautelare negativa (ordinanza collegiale n. 4647 del 14/09/2017), per cui si rende necessario esercitare nei suoi riguardi il potere di autotutela riconosciuto alla Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che le graduatorie in questione sono oramai definitive e già pubblicate; pertanto, si rende indispensabile procedere a notificare il predetto decreto, oltre che al diretto interessato, a tutte le istituzioni scolastiche interessate;

Tanto premesso e considerato,

DECRETA

di escludere, per i motivi sopra esposti, dalle graduatorie d'istituto di seconda fascia, per il triennio 2017/2020, del Prof. GUALTIERI LUCA, nato a Lamezia Terme (CZ) il 07/04/1988, C.F. GLTLCU88D07M208H, nelle quali risulta inserito con riserva, relativamente alla classe di concorso **B016 (laboratori di scienze e tecnologie informatiche)**, con il punteggio di **17,5** e di confermarne la sola presenza, a pieno titolo, per la medesima classe di concorso, nella sola terza fascia, con il punteggio di **18,5**.

Le Istituzioni Scolastiche in indirizzo sono pregate di provvedere in merito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Simona Blandino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993